

Notiziario Breve n. 6

STUDIO CLAUDIA CATTABRIGA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

22 aprile 2013

SOMMARIO

| | | |
|---|--|--------|
|  | ♦ In evidenza | Pag. 1 |
|  | ♦ Principali scadenze mese di aprile 2013 | Pag. 1 |
|  | ♦ Termine di presentazione delle dichiarazioni e versamenti 2013 | Pag. 2 |
| | ♦ Spese di rappresentanza | Pag. 3 |
| | ♦ Spese di ospitalità | Pag. 3 |
| | ♦ Dichiarazione ambientale MUD 2013 | Pag. 4 |
| | ♦ Contributi per l'acquisto di eco-veicoli | Pag. 5 |



[In evidenza](#)

CASSETTO FISCALE E STUDI DI SETTORE

- Dal 20.02.2013 i titolari di partita IVA possono accedere alle informazioni relative alla propria posizione rispetto agli studi di settore via web; è disponibile, infatti, una nuova sezione del Cassetto fiscale, accessibile dall'area dedicata ai servizi online sul sito Internet www.agenziaentrate.it, nella quale è possibile verificare:
 - le anomalie evidenziate in sede di trasmissione della dichiarazione sulla base dei controlli telematici tra Unico 2011 (periodo d'imposta 2010) e Gerico 2011 (periodo d'imposta 2010);
 - gli inviti a presentare il modello degli studi di settore, relativo al periodo d'imposta 2010, trasmessi ai contribuenti che risultano non averlo validamente inviato;
 - le comunicazioni delle anomalie presenti nei dati degli studi di settore compilati per il periodo di imposta 2010, inviate quest'anno ai contribuenti tramite raccomandata o agli intermediari tramite il canale Entratel, e le relative risposte trasmesse dagli stessi utilizzando la procedura informatica dedicata.
- Per accedere a tale funzionalità occorre richiedere il pin e la password di accesso ai servizi online dell'Agenzia; una volta entrati nel Cassetto, è sufficiente selezionare, dal menu a sinistra, la voce "Studi di settore".



[Principali scadenze mese di aprile 2013](#)

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Martedì 16 aprile | Imposte dirette | Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo. |
| Sabato 20 aprile | Conai | Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente. |
| Lunedì 22 aprile | Società di capitali e cooperative | Adempimento - Termine per la spedizione della raccomandata ai soci per la convocazione al 30.04.2013 dell'assemblea per l'approvazione del bilancio. |
| Martedì 30 aprile | Imposte dirette | Mod. 730/2013 - Il contribuente presenta al proprio sostituto d'imposta la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8 e 5 per mille dell'Irpef. Il sostituto d'imposta rilascia ricevuta dall'avvenuta presentazione. |
| | IVA | Spesometro - Termine per la comunicazione, salvo proroghe, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio rese e ricevute dai soggetti passivi IVA nel 2012. Per le operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore a € 3.600, comprensivo di IVA. |
| | Mud | Adempimento - Termine di presentazione, da parte delle imprese obbligate, del modello Mud (modello unico di dichiarazione ambientale), utilizzando il modello e le istruzioni allegati al D.P.C.M. 20.12.2012. |

Note

Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].



Termine di presentazione delle dichiarazioni e versamenti 2013

Tutti i contribuenti sono tenuti a presentare il modello Unico 2013 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Sono esclusi da tale obbligo, e pertanto possono presentare il modello Unico 2013 cartaceo, per il tramite di un ufficio postale, i soli contribuenti che:

- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentare tale modello poiché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione;
- pur potendo presentare il modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW, AC);
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
- sono privi di un sostituto d'imposta al momento della presentazione della dichiarazione poiché il rapporto di lavoro è cessato.

Termini di presentazione del Mod. Unico 2013 (compreso Mod. Unico MINI) - per anno 2012

| Soggetti interessati | Dichiarazioni | | Pagamenti (saldo e 1ª rata acconto) | |
|---|--------------------------------------|---|--|-------------------------------|
| | Presentazione tramite uffici postali | Trasmissione telematica diretta o tramite intermediari | Senza maggiorazione 0,40% | Con maggiorazione 0,40% |
| <ul style="list-style-type: none"> • Persone fisiche che: <ul style="list-style-type: none"> - pur potendo compilare il Modello 730, non possono presentarlo poiché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione; - devono comunicare dati utilizzando i relativi quadri del Modello Unico; - devono presentare la dichiarazione per contribuenti deceduti; - sono privi di un sostituto d'imposta al momento di presentazione della dichiarazione. | 1.07.2013 | 30.09.2013 | 17.06.2013 | 17.07.2013⁴ |
| Persone fisiche non rientranti nei casi precedenti. Società di persone (Unico 2013). | Non ammessa | Entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (30.09.2013)¹ . | Entro il giorno 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. | Entro i 30 giorni successivi |
| Soggetti Ires Con obbligo di redazione del bilancio, approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. | | Entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (30.09.2013)¹ . | Entro il giorno 16 del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione ²⁻³ . | Entro i 30 giorni successivi |
| Soggetti Ires che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all'art. 2364 Codice Civile. | | Entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (30.09.2013)¹ . | Entro il giorno 16 del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione ²⁻³ . | Entro i 30 giorni successivi |

Note

1. Per soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.
2. Il **limite massimo** entro cui approvare il bilancio, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, è il **29.06**. Per gli **anni bisestili**, la scadenza è il **28.06**.
3. In caso di mancata approvazione del bilancio entro il 29.06.2013, la società deve effettuare i versamenti entro il 17.07.2013.
4. Il termine di 30 giorni per effettuare il versamento del saldo con la maggiorazione, a titolo di interesse, decorre dalla data prevista per effettuare il primo versamento. Pertanto, le eventuali proroghe del termine per il primo versamento - che si rendano necessarie poiché lo stesso cade durante un giorno festivo - determinano lo spostamento in avanti del giorno da cui decorre il termine per il versamento con la maggiorazione, con conseguente proroga dello stesso.



Spese di rappresentanza

In base alle disposizioni introdotte dall'art. 1, cc. 33-34 L. 244/2007, le spese di rappresentanza sostenute sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità, stabiliti con D.M. 19.11.2008. Sono comunque deducibili le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a € 50,00. Ai fini IVA, la detrazione dell'imposta sugli acquisti dei beni distribuiti gratuitamente è ammessa solo se il valore unitario non è superiore a € 25,82.

TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

| Tipologia di costo | Imposte dirette | | IVA detraibile |
|--|---|----------------------------|-------------------------------|
| | Deducibilità | Nei limiti D.M. 19.11.2008 | |
| Spese di rappresentanza, escluso vitto e alloggio (B7) | 100% | SÌ | NO |
| Spese di vitto e alloggio di rappresentanza (B7) | 75% | SÌ | NO |
| Spese di vitto e alloggio per ospitalità clienti a mostre, fiere ed esposizioni ed eventi simili e visite a sedi, stabilimenti o unità produttive (B7) | 75% | NO | SÌ |
| Spese di viaggio (trasporto di persone) per ospitalità clienti a mostre, fiere ed esposizioni e visite a sedi, stabilimenti o unità produttive (B7) | 100% | NO | NO |
| Spese di vitto e alloggio per trasferte di dipendenti o collaboratori (B7) | <ul style="list-style-type: none"> • € 180,76 per trasferte in Italia. • € 258,23 per trasferte all'estero. | NO | SÌ |
| Spese di pubblicità (B7) | 100% | NO | SÌ |
| Omaggi | Di beni di valore pari o inferiore a € 25,82 (B14) | 100% | SÌ |
| | Di beni di valore superiore a € 25,82 e inferiore o pari a € 50, IVA inclusa (B14) | 100% | NO |
| | Di beni di valore superiore a € 50, IVA inclusa (B14) | 100% | SÌ |
| Cessioni gratuite | Di beni prodotti o commercializzati inferiori a € 50 (B14) | 100% | Autofattura cessione gratuita |
| | Di beni prodotti o commercializzati superiori a € 50 (B14) | 100% | |
| Premi e sconti in natura (B6) | 100% | NO | SÌ |



Spese di ospitalità

A seguito dell'abrogazione del regime di indetraibilità dell'Iva assolta sulle prestazioni alberghiere e sulla somministrazione di alimenti e bevande, l'IVA è detraibile, purché le relative spese siano inerenti all'attività di impresa o di arte e professione. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse dalle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai dipendenti e dai collaboratori (previste dall'art. 95, c. 3 Tuir), sono deducibili nella misura del 75%.

SPESA ALBERGHIERE

| Tipologia spesa albergo/ristorante | Detraibilità IVA | | Deducibilità costo |
|--|------------------|----|--|
| Per dipendente in trasferta fuori dal Comune | Fattura | Sì | 100% |
| | Ricevuta fiscale | No | |
| Per dipendente in trasferta nel Comune | Fattura | Sì | 75% |
| | Ricevuta fiscale | No | |
| Per amministratore in trasferta fuori dal Comune | Fattura | Sì | 100% |
| | Ricevuta fiscale | No | |
| Per amministratore in trasferta nel Comune | Fattura | Sì | 75% |
| | Ricevuta fiscale | No | |
| Per titolare/socio | Fattura | Sì | 75% |
| | Ricevuta fiscale | No | |
| Per lavoratore autonomo in relazione a corsi/convegni | Fattura | Sì | 50% del 75% |
| | Ricevuta fiscale | No | |
| Per lavoratore autonomo per i casi diversi dal precedente | Fattura | Sì | 75% nel limite del 2% dei compensi |
| | Ricevuta fiscale | No | |
| Spesa albergo/ristorante qualificata spesa di rappresentanza | Fattura | No | 75% + limite percentuale dei ricavi (1,3%-0,5%-0,1%) |
| | Ricevuta fiscale | No | |
| Lavoratore autonomo qualificata come spesa di rappresentanza | Fattura | No | 75% nel limite dell'1% dei compensi |
| | Ricevuta fiscale | No | |
| Spese servizio mensa: gestione diretta, convenzione con pubblico esercizio, ticket restaurant. | Fattura | Sì | 100% |



Dichiarazione Ambientale MUD 2013

La reintroduzione della dichiarazione ambientale (MUD), relativa ai rifiuti prodotti nel corso dell'anno 2012, si è resa necessaria in seguito alla sospensione del SISTRI. Essa deve essere presentata entro il 30 aprile 2013, utilizzando le procedure previste dal [D.P.C.M. 20.12.2012](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29.12.2012, n. 302 e contiene sia la comunicazione rifiuti speciali (MUD) da un lato sia la dichiarazione relativa a tutte le altre categorie di beni e residui. Insieme alla fusione delle dichiarazioni ambientali, il decreto introduce anche altre novità di rilievo: il ripristino dell'obbligo di comunicazione per i soggetti che effettuano a titolo professionale il trasporto di rifiuti, una specifica comunicazione per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la rivisitazione di alcune schede del modello unico che i soggetti storicamente tenuti alla presentazione del vecchio modello MUD erano abituati a compilare.

SOGGETTI OBBLIGATI

- Produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
- Produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi con più di 10 dipendenti.
- Imprese/professionisti/commercianti che effettuano operazioni di smaltimento rifiuti.
- Professionisti di raccolta e trasporto rifiuti.
- Commercianti e intermediari rifiuti senza detenzione.

Conai e organismi di gestione rifiuti di imballaggio.

Produttori/importatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

- Responsabili impianti di trattamento e recupero rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- Esportatori RAEE.

Soggetti che effettuano le attività di raccolta, trasporto, trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione rifiuti.

Comunicazione rifiuti speciali

- Spedizione telematica.
- Ammessa la spedizione postale cartacea, riservata ai piccoli produttori di rifiuti.

Comunicazione imballaggi

Spedizione telematica

Comunicazione AEE

Spedizione telematica

Comunicazione RAEE

Spedizione telematica

Comunicazione veicoli fuori uso

Spedizione telematica

Comunicazione rifiuti urbani

Spedizione telematica

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Novità

La presentazione della comunicazione ambientale MUD 2013 dovrà essere effettuata per via telematica (tramite il sito www.mudtelematico.it) e indirizzata alla C.C.I.A.A. competente per territorio.

TERMINE DI PRESENTAZIONE

30.04.2013.



Contributi per l'acquisto di eco-veicoli

La L. 134/2012 prevede una misura per promuovere la mobilità sostenibile, anche mediante contributi statali per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive. Le agevolazioni per l'acquisto di veicoli sono operative nel triennio 2013-2015, con uno stanziamento globale di 120 milioni di euro. I contributi puntano a favorire l'acquisto di veicoli ad alimentazioni alternative (elettrici, ibridi, a metano, a biometano, a GPL, a biocombustibili, a idrogeno) con emissioni di anidride carbonica (CO₂), allo scarico, non superiori a 120 g/km.

| | | | |
|-------------------|---------------------------|---|--|
| CONDIZIONI | Veicolo acquistato | <p>Acquisto in Italia, anche in locazione finanziaria.</p> <p>Veicolo nuovo di fabbrica (non precedentemente immatricolato). È escluso l'acquisto di un veicolo a "Km zero".</p> <p>Veicolo a basse emissioni complessive. Emissioni di anidride carbonica non superiore a 120 g/Km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Periodo: - 14.03.2013-31.12.2015. • Automobili. • Veicoli commerciali leggeri. • Ciclomotori e motocicli a due e tre ruote. • Quadricicli. <p>Che utilizzano combustibili alternativi come l'idrogeno, i biocombustibili, il metano e il biometano, il GPL e l'energia elettrica.</p> |
| | Veicolo rottamato | <p>Acquistato per uso di terzi, ovvero come beni strumentali nell'esercizio di imprese, arti o professionisti (ovvero da parte di tutte le categorie di acquirenti per veicoli con emissioni inferiori a 95 g/km).</p> <p>Veicolo di cui si è proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno 12 mesi (intestazione in capo allo stesso soggetto o a uno dei familiari conviventi).</p> <p>Veicolo appartenente alla medesima categoria del veicolo acquistato.</p> <p>Veicolo immatricolato almeno 10 anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo.</p> <p>In relazione ai veicoli nuovi acquistati da qualunque altra categoria di acquirente, non è richiesta la rottamazione di un altro veicolo.</p> | |

Tavola n. 1

Contributo

| Emissioni CO ₂ | 2013 e 2014 | | 2015 | |
|---------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| | % prezzo di acquisto | Max | % prezzo di acquisto | Max |
| 50 g/km | 20% | € 5.000,00 | 15% | € 3.500,00 |
| 95 g/km | 20% | € 3.500,00 | 15% | € 3.500,00 |
| 120 g/km | 20% | € 3.500,00 | 15% | € 3.500,00 |

| | | | |
|----------------------------|--|--|---|
| VEICOLI AGEVOLABILI | | <p>Destinati all'utilizzo, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione.</p> <p>Utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professionisti, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.</p> <p>Acquistati da tutte le categorie di acquirenti.</p> | <p>Veicoli che emettono meno di 120 g/km di CO₂. Con obbligo di rottamazione.</p> <p>Veicoli che producono emissioni di CO₂ non superiori a 95 g/Km. Senza obbligo di rottamazione.</p> |
| | Uso di terzi | <p>Locazione senza conducente; servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone; servizio di linea per trasporto di persone; servizio di trasporto di cose per conto terzi; servizio di linea per trasporto di cose; servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.</p> | |
| | Categorie di veicoli ammissibili | <ul style="list-style-type: none"> • Automobili, veicoli commerciali, ciclomotori, motoveicoli, quadricicli (categorie M1, N1, L1, L1e, L2, L2e, L3, L4, L4e, L5, L5e, L6e, L7e del Codice della strada). • Sono esclusi i veicoli a "Km zero" e le biciclette a pedalata assistita. | |
| | Veicoli a basse emissioni complessive | <p>Elettrici, ibridi, a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili, a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica (CO₂) allo scarico non superiori a 120 g/km.</p> | |